

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 8 - numero 1505 di venerdì 23 giugno 2006**

# **Intercettazioni pubblicate: arrivano i procedimenti disciplinari**

*L'Ordine dei giornalisti di Milano: aperti diversi procedimenti disciplinari nei riguardi di direttori che hanno pubblicato notizie ritenute lesive della dignità della persona. Il richiamo del Garante della privacy.*

Pubblicità

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha deliberato di aprire diversi procedimenti disciplinari nei confronti dei direttori responsabili di quotidiani, che hanno pubblicato, con riferimento all'inchiesta di Potenza, notizie lesive della dignità della persona.

Dopo il richiamo del Garante per la protezione dei dati personali a tutti i "titolari del trattamento di dati personali in ambito giornalistico" ([link al comunicato del Garante](#)), arrivano anche le prime iniziative dagli stessi giornalisti.

Il comunicato dell'ordine sottolinea come il "[Testo unico della privacy](#)" 196/2003 da piena libertà\* ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche). In sostanza l'articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, non prevedendo il disco verde del Garante o di soggetti privati, rispetta l'articolo 21 (II comma) della Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (notizie) con correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963 (sull'ordinamento della professione giornalistica) e dalla Carta dei doveri del 1993".

Il Garante della privacy ha rilevato che "il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico. La notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell'informazione". Pertanto, conclude la decisione del Garante, A. N. "ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima".

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sta quindi esaminando la posizione di due giornalisti, che hanno già ricevuto un avviso disciplinare.

[Link al comunicato del Garante per la protezione dei dati personali.](#)

\*Secondo l'articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità) non si applicano le disposizioni del Testo unico del 2003 relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

